

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **TESTO UNIFICATO N. 195-196/A**

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4  
(Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie  
turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della  
Fondazione Trenino verde storico della Sardegna)

\*\*\*\*\*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 195**

presentata dal Consigliere regionale  
CORRIAS

l'8 aprile 2026

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4  
(Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna)

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 196**

presentata dal Consigliere regionale  
LI GIOI

l'8 aprile 2026

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4  
(Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna)

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

LI GIOI, Presidente - MULA, Vice Presidente - PORCU, Segretario - FLORIS, Segretario - DI NOLFO - MARRAS - MATTA - ORRÙ - PIANO - PINTUS - SAU

*Relazione per l'Aula*

*On. Li Gioi*

pervenuta il 21 aprile 2026

Il provvedimento oggi in esame nasce con l'obiettivo prioritario di consolidare l'impianto normativo della recente legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4 (Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna). Tale intervento non è solo un atto di adeguamento tecnico, ma rappresenta un passo decisivo per rendere finalmente operativa la Fondazione Trenino verde storico della Sardegna, garantendo la piena valorizzazione di un patrimonio ferroviario che, per pregio storico e bellezza paesaggistica, riveste un'importanza di assoluto rilievo non solo nazionale, ma di respiro europeo.

Le proposte di legge n. 195 a firma dell'On. Corrias e n. 196 a mia firma sono state esaminate dalla Quarta Commissione permanente che, nella seduta del 16 aprile 2026, ha dapprima unificato i testi e poi ha licenziato il provvedimento all'unanimità. L'obiettivo perseguito dai proponenti è stato condizionato da una duplice necessità: da un lato, recepire tempestivamente i rilievi formulati dal Governo per superare le criticità sollevate in sede di legittimità costituzionale; dall'altro, assicurare che la Fondazione potesse contare su una struttura di governance solida, partecipata ed efficiente. In continuità con lo spirito della legge regionale n. 4 del 2026, lo scopo ultimo rimane quello di trasformare il "Trenino Verde" in un motore di sviluppo economico e culturale.

La necessità di questo nuovo passaggio legislativo, a brevissima distanza dall'entrata in vigore della norma originaria, nasce da un atto di responsabilità istituzionale. In seguito alla ricezione dei rilievi formulati dal Governo e alla pendenza di un ricorso davanti alla Corte costituzionale, si è reso indispensabile intervenire chirurgicamente sul testo per superare le criticità sollevate, garantendo così la piena tenuta costituzionale della riforma e la continuità dell'azione amministrativa per la valorizzazione del nostro patrimonio ferroviario.

Tale revisione si colloca in un contesto normativo complesso. Come noto la Fondazione Trenino verde è una fondazione di partecipazione. I confini della potestà legislativa regionale in materia di fondazioni di partecipazione restano oggetto di un vivace dibattito dottrinale, soprattutto per quanto riguarda l'ampiezza dei contenuti di dettaglio consentita alle regioni in tema di disciplina degli organi. Anche la qualificazione giuridica spuria dell'ente, tra la sfera pubblica e quella privata, determina ricadute sostanziali sulla sua architettura organizzativa, passando da modelli di estremo dettaglio a schemi di mero indirizzo.

Le fondazioni di partecipazione sono contratti atipici in cui la struttura patrimoniale della fondazione si fonde con l'elemento personale dell'associazione.

Il Governo ritiene che la fondazione di partecipazione, essendo un contratto atipico, debba essere disciplinata dal codice civile. Ritiene inoltre che la disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde si ponga in contrasto con alcuni principi previsti della normativa sul Terzo settore. Questi ultimi rilievi governativi appaiono, francamente, del tutto inconferenti. Gli enti del terzo settore come le

organizzazioni di volontariato o le associazioni di promozione sociale sono iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e operano senza scopo di lucro per fini di utilità sociale. La Fondazione Trenino verde, pur essendo senza scopo di lucro, è invece uno strumento operativo della pubblica amministrazione che nulla ha a che vedere con gli enti del Terzo settore.

Dicevamo che secondo il Governo il codice civile dovrebbe fornire la disciplina sul funzionamento degli organi delle fondazioni di partecipazione lasciando all'autonomia privata il resto e conseguentemente chiede l'abrogazione degli articoli che disciplinano gli organi. Tuttavia, questa rigida posizione impedisce al legislatore regionale di intervenire sulla governance della fondazione di partecipazione che essendo composta da soggetti pubblici necessita da un lato di una norma autorizzatoria per consentire, nel rispetto del principio di legalità, la partecipazione stessa del soggetto pubblico e dall'altra di una norma che regoli i rapporti tra i soggetti pubblici partecipanti. In altre parole, servirebbe una disciplina puntuale degli organi proprio a livello legislativo, perché non è possibile lasciare all'autonomia negoziale dei soggetti pubblici la autoregolamentazione dei loro rapporti.

In conclusione la Commissione ritenendo comunque di dover accettare l'impostazione governativa per non rinviare agli esiti di un giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale il funzionamento e l'operatività della Fondazione stessa, ha operato una scelta di semplificazione: la disciplina di dettaglio viene ora rimessa alla fonte amministrativa (Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale) inoltre si fornisce un indispensabile atto di indirizzo legislativo sulla governance della Giunta esecutiva.

La proposta consta di quattro articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 riformula il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2026, introducendo un passaggio procedurale di garanzia: l'adozione delle linee guida per l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione avverrà con deliberazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente. Sotto il profilo della governance, un elemento di particolare rilievo è l'integrazione della giunta esecutiva della Fondazione, che vedrà ora la partecipazione degli Assessori del turismo e degli enti locali (o loro delegati).

Per consentire che le nuove linee guida oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale ricalchino il contenuto degli articoli che oggi si chiede al Consiglio regionale di abrogare, è mia intenzione depositare un ordine del giorno con il quale il Consiglio impegna la Giunta a integrare le linee guida vigenti recependo gli elementi di novità introdotti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 (Capo III) della legge regionale n. 4 del 2026, considerato che, con l'approvazione della legge n. 4 del 2026, il Consiglio ha manifestato una chiara e condivisa volontà politica circa il nuovo assetto organizzativo della Fondazione. È comunque importante precisare che le nuove linee guida dovranno essere oggetto di un mero adeguamento perché la disciplina puntuale degli organi che oggi andiamo ad abrogare nel testo di legge ricalcava già la gran parte del contenuto vigente delle linee guida e delle norme dello Statuto della Fondazione.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 della norma originaria recependo i rilievi governativi rimettendo la disciplina di dettaglio allo Statuto e alle linee guida, così evitando di irrigidire la struttura della Fondazione all'interno di una norma di rango primario.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Titolo:** Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4 (Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna)

### Art. 1

Modifiche all'articolo 14  
della legge regionale n. 4 del 2026  
(Norme finali)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4 (Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna), è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 6, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di trasporti, che si esprime nel termine di trenta giorni decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso, sono approvate le nuove linee guida dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione assicurando la partecipazione dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, o di loro delegati, nella giunta esecutiva della Fondazione."

### Art. 2

Abrogazioni

1. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 4 del 2026 sono abrogati.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).